

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE

nella persona del giudice unico

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

...omissis...

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il, il Signor X conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Bologna TIZIO, CAIO e SEMPRONIO, in qualità di soci illimitatamente responsabili della società AGENZIA, esponendo che nel settembre del aveva conferito a quest'ultima società, esercente attività di agenzia di pratiche automobilistiche, l'incarico di provvedere all'immatricolazione e iscrizione al PRA di una Autovettura acquistata ad un'asta dal proprio figlio Mario Rossi che, nell'occasione, aveva versato la somma di £. 600.000 richiesta per l'espletamento della pratica e consegnato due copie autentiche del verbale di aggiudicazione d'asta; che, successivamente, aveva acquistato dal figlio l'autovettura in questione, per provvedere al suo restauro e alla successiva rivendita; che in data 11.11.1995, convinto che tutti gli adempimenti di pertinenza della società AGENZIA fossero stati regolarmente espletati, aveva alienato l'auto ad Luigi Bianchi al prezzo di £. 30.000.000, incassando immediatamente la somma di £. 10.000.000 a titolo di caparra confirmatoria; che tuttavia, al momento di intestare l'autovettura a Luigi Bianchi, si era reso contro che l'iscrizione al PRA non era stata effettuata e che, pertanto, l'autovettura non poteva essere venduta; che era stato quindi costretto a restituire a Luigi Bianchi il doppio della caparra versata.

Rilevava il Signor X che la società AGENZIA, in seguito al recesso dei soci CAIO E SEMPRONIO, si era estinta ai sensi dell'art. 2272 c.c. per mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine previsto dalla norma e che, conseguentemente, delle obbligazioni sociali dovevano essere considerati responsabili, *ex art. 2290 c.c.*, i soci illimitatamente responsabili; **chiedeva perciò la condanna dei convenuti in solido al pagamento della somma di £. 10.000.000, oltre rivalutazione monetaria e interessi, a titolo di risarcimento del danno derivato dall'inadempimento del mandato conferito alla società AGENZIA.**

Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio CAIO e SEMPRONIO, contestando la domanda ed eccependo che la società AGENZIA si era trovata nell'impossibilità di richiedere al PRA l'iscrizione dell'autovettura in questione in quanto il Signor X aveva consegnato una sola copia conforme del verbale d'asta, anziché due, indispensabili per ottenere l'iscrizione al PRA; osservavano altresì che la circostanza doveva essere ben nota all'attore, il quale, omettendo di fornire la documentazione necessaria, aveva evitato per anni l'intestazione a proprio nome dell'autovettura e il pagamento della tassa di proprietà dell'auto.

...omissis...

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Signor X (il committente della formalità) afferma di essere stato costretto, in conseguenza del mancato adempimento da parte della estinta società AGENZIA dell'incarico conferito a quest'ultima di provvedere all'immatricolazione e iscrizione al PRA a restituire la somma di £. 10.000.000 a causa della mancata iscrizione al PRA, non è stato possibile procedere al trasferimento della proprietà dell'autovettura a favore dell'acquirente.

I convenuti CAIO E SEMPRONIO, dal canto loro, assumono che la società AGENZIA si è trovata nell'impossibilità di chiedere al PRA l'iscrizione del veicolo in questione, avendo il Signor X consegnato soltanto una delle due copie conformi del verbale d'asta necessarie per ottenere l'iscrizione; il mancato adempimento della prestazione contrattualmente dedotta sarebbe stato perciò cagionato dalla condotta del Signor X stesso (il committente), che avrebbe ommesso di fornire la necessaria documentazione.

...omissis...

Nonostante ciò, deve ritenersi che incombessse sui convenuti CAIO e SEMOPRONIO (ovvero la AGENZIA) l'onere di provare l'esatto e tempestivo adempimento dell'incarico conferito, in quanto il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dall'inadempimento della controparte.

Nel caso di specie, i convenuti CAIO e SEMPRONIO (ovvero la AGENZIA) non sono stati in grado di fornire la prova liberatoria dell'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, non avendo dimostrato di avere tempestivamente richiesto al Signor X (il committente) documenti eventualmente mancanti, necessari per il perfezionamento della pratica; la società AGENZIA (e per essa i soli illimitatamente responsabili –CAIO e SEMPRONIO-) deve essere perciò considerata inadempiente in relazione alle prestazioni contrattualmente dedotte.

...omissis...